



FIARC

Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna

Regolamento del Settore Istruzione

Delibera del Consiglio Federale del 05/06/2010

Indice

Articolo 1 - Scopo	3
Articolo 2 - La Commissione Nazionale Istruzione.....	3
Articolo 3 - Responsabile Regionale Istruzione	4
Articolo 4 - Scuola Regionale.....	5
Articolo 5 - Struttura e organizzazione della Scuola Regionale	6
Articolo 6 - Collaboratori	6
Articolo 7 - Riconoscimento	7
Articolo 8 - Istruttore Regionale	7
Articolo 9 - Procedure di accesso ai corsi per l'abilitazione ad Istruttore Regionale	8
Articolo 10 - Esame per il conseguimento dell'abilitazione ad Istruttore Regionale	9
Articolo 11 - Istruttore Nazionale.....	10
Articolo 12 - Procedure per conseguire l'abilitazione ad Istruttore Nazionale	10
Articolo 13 - Esame per Istruttori Nazionale.....	11
Articolo 14 - Corso di tiro con l'arco: obiettivi e struttura	11
Articolo 15 - Deontologia dell'istruttore	13
Articolo 16 - Albo degli Istruttori Federali	14



REGOLAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE

(Delibera del Consiglio Federale del 05/06/2010)

Articolo 1 - Scopo

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di promuovere, coordinare e regolamentare l'insegnamento del tiro con l'arco nella specialità del Tiro di Campagna, di sviluppare le attività didattiche e culturali ad esso relative, nonché di formare nuovi Istruttori tramite corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, dibattiti e quant'altro possa incrementarne il bagaglio tecnico e culturale.

Sono organi del settore Istruzione:

1. La Commissione Nazionale Istruzione;
2. I Responsabili Regionali Istruzione;
3. Le Scuole Regionali;
4. Gli Istruttori Regionali;
5. Gli Istruttori Nazionali.

Articolo 2 - La Commissione Nazionale Istruzione

La Commissione Nazionale Istruzione è composta da tre a cinque Istruttori regolarmente Iscritti all'albo. Il Consiglio Federale nomina il responsabile della Commissione Nazionale Istruzione (RNI - Responsabile Nazionale Istruzione) e su indicazione di quest'ultimo da 2 a 4 commissari.

La Commissione Nazionale Istruzione rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Federale.

La Commissione Nazionale Istruzione è l'organo che gestisce il settore Istruzione, ed ha i seguenti compiti:

1. Dettare le linee guida della didattica FIARC previa approvazione da parte del Consiglio Federale
2. Raccogliere, sintetizzare e diffondere qualsiasi contributo conforme alle linee guida



della didattica che provenga alla Commissione Nazionale Istruzione da parte degli organi del Settore Istruzione

3. Formulare proposte al Consiglio Federale in merito ad attività, programmi e regolamenti relativi al settore Istruzione.
4. Proporre al Consiglio Federale i nomi dei Responsabili Regionali Istruzione secondo le norme del presente regolamento e coordinarne le attività.
5. Supervisionare e collaborare alla realizzazione dei progetti, comprensivi di sperimentazione tecnica e didattica, proposti dalle Scuole Regionali.
6. Proporre al Consiglio Federale la nomina degli Istruttori Nazionali e Regionali.
7. Provvedere, tramite la Segreteria Generale, all'aggiornamento dell'Albo degli Istruttori Federali, in base ai titoli acquisiti e agli esami svolti, curandone la divulgazione sul territorio nazionale.
8. Svolgere funzioni di consulenza tecnica per le materie di propria competenza nei confronti di tutti gli organi federali. Relazionare annualmente al Consiglio Federale sulle proprie attività, fatte salve ulteriori richieste specifiche dello stesso Consiglio Federale
9. Promuovere ed organizzare, unitamente agli altri organi del settore Istruzione e nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio Federale, corsi di abilitazione, formazione ed aggiornamento per tutti gli Istruttori Federali.
10. Organizzare corsi di aggiornamento per i Responsabili Regionali Istruzione.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico.

Tutte le decisioni della Commissione Nazionale Istruzione vengono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 3 - Responsabile Regionale Istruzione

Il Responsabile Regionale Istruzione è il responsabile della Scuola Regionale, di cui coordina le attività, ed il rappresentante a livello locale della Commissione Nazionale Istruzione.

Il Consiglio Federale, su proposta dalla Commissione Nazionale Istruzione, nomina, per titolo e/o per esame, il Responsabile Regionale Istruzione fra coloro che rivestono la qualifica di Istruttore da almeno 2 anni.

Se non provvisoriamente nominato, rimane in carica per 3 anni. Il Consiglio Federale può deliberarne la rimozione solo per gravi motivi, su proposta della Commissione Nazionale Istruzione.

È compito del Responsabile Regionale Istruzione:

1. Divulgare nella regione di propria competenza le linee guida della Commissione



Nazionale Istruzione.

2. Coordinare l'attività didattica compatibilmente con le necessità e le attività del Comitato Regionale di riferimento.
3. Proporre alla Commissione Nazionale Istruzione i nominativi degli aspiranti Istruttori Nazionali, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
4. Comunicare alla Commissione Nazionale Istruzione i nominativi dei candidati che abbiano superato le prove d'esame per il conseguimento del titolo di Istruttore Regionale entro **15** giorni dalla data dell'esame.
5. Presenziare ai corsi e presiedere le sessioni di esame per la qualifica di Istruttore Regionale.
6. Redigere annualmente, oppure ogni qualvolta sia richiesto dalla Commissione Nazionale Istruzione, un rapporto sulla situazione del settore istruzione nella regione di appartenenza.
7. Frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione Nazionale Istruzione. La mancata frequenza senza valida giustificazione può comportare sanzioni disciplinari fino alla perdita della qualifica di Responsabile Regionale Istruzione.

Articolo 4 - Scuola Regionale

La Scuola Regionale è un organo federale, presieduto dal Responsabile Regionale Istruzione, che ha il compito di elaborare e attuare, nel territorio di competenza, le indicazioni della Commissione Nazionale Istruzione.

La Scuola Regionale è, inoltre, tenuta a:

1. Organizzare eventi di formazione tecnica e culturale rivolti a tutti gli arcieri;
2. Organizzare eventi di formazione, selezione ed aggiornamento tecnico-culturale per gli Istruttori Regionali;
3. Supportare la Commissione Nazionale Istruzione nell'organizzazione di momenti di aggiornamento e sperimentazione tecnica e didattica;
4. Supportare le attività di divulgazione della pratica del tiro con l'arco del Comitato Regionale e delle Compagnie;
5. Organizzare almeno due incontri all'anno, dedicati all'arco tradizionale e tecnologico, in conformità alle linee guida elaborate dalla Commissione Nazionale Istruzione, la partecipazione ai quali è obbligatoria per gli aspiranti al corso Istruttori.

La Scuola Regionale costituisce il principale interlocutore per tutti coloro che a livello regionale si occupano di insegnamento e formazione in materia di tiro con l'arco di simulazione venatoria alla sagoma fissa e mobile.



Articolo 5 - Struttura e organizzazione della Scuola Regionale

Il Responsabile Regionale dell'Istruzione assume il ruolo di Direttore della Scuola Regionale e, per l'attuazione del programma della Scuola, potrà avvalersi del numero di collaboratori che, a seconda delle esigenze, potranno essere incaricati di svolgere specifici compiti e mansioni.

Il Comitato Regionale svolge funzioni di supporto amministrativo, gestionale e finanziario nei confronti della Scuola Regione, predisponendo le comunicazioni richieste dal Responsabile Regionale dell'Istruzione, ricevendo e gestendo le richieste di accesso ai corsi, agli incontri di specializzazione ed agli aggiornamenti che la Scuola Regionale organizzerà durante l'anno.

Il Comitato Regionale ha il compito di fornire i finanziamenti, provvedere al pagamento delle spese, necessari al funzionamento della Scuola e all'organizzazione degli eventi da essa promossi. All'interno del rendiconto di gestione del Comitato Regionale dovrà essere inserita un'apposita voce che riporti gli incassi e le spese connesse all'attività della Scuola Regionale.

Le funzioni di segreteria di supporto alla Scuola Regionale sono svolte dal Comitato Regionale.

L'attività didattica della Scuola Regionale dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Commissione Nazionale Istruzione. A tale scopo, la Scuola presenterà annualmente una relazione preventiva e consuntiva sulle attività didattiche da realizzare o poste in essere.

Articolo 6 - Collaboratori

Il Responsabile Regionale dell'Istruzione può, di volta in volta, designare i collaboratori necessari alla realizzazione dei progetti inerenti all'attività didattica e formativa della Scuola Regionale.

A tale scopo, possono essere individuate, quali collaboratori, anche persone non tesserate presso la FIARC.

Il collaboratore presta la propria attività per la Scuola Regionale nell'ambito di uno o più progetti per i quali viene specificamente coinvolto. Qualora un progetto evidenzi la propria validità e il Responsabile Regionale dell'Istruzione ritenga opportuno di riproporlo più volte, la Scuola Regionale può rinnovare la collaborazione.



Articolo 7 - Riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento della Federazione, le Scuole Regionali dovranno presentare regolare richiesta alla Commissione Nazionale Istruzione allegando il modulo compilato indicando:

- a) Il nome della Scuola Regionale (denominata brevemente SR+ nome della regione o gruppo di regioni);
- b) Il nome del Responsabile Regionale dell'Istruzione;
- c) Il nomi del Comitato Regionale di appartenenza;
- d) Il recapito della Scuola Regionale;
- e) L'elenco dei collaboratori che coadiuvano l'avvio dell'attività programmata.

Articolo 8 - Istruttore Regionale

L'Istruttore Regionale ,così come quello Nazionale, è colui che dirige e sovrintende, l'attività didattica e divulgativa del tiro con l'arco della propria compagnia.

L'Istruttore ha, pertanto, il compito di:

1. Avviare l'allievo alla gestione del tiro con l'arco in completa sicurezza e in piena autonomia;
2. Trasmettere all'allievo i valori filosofici e tecnici che costituiscono il fondamento della pratica del tiro con l'arco promossa dalla FIARC;
3. Organizzare e gestire, in piena autonomia, un corso di tiro con l'arco, seguendo da uno fino ad un massimo di 4 allievi, sia in un campo aperto sia in palestra.

Inoltre deve essere in grado di preparare e organizzare, in sicurezza, dimostrazioni in manifestazioni pubbliche rivolte a persone che non conoscono il tiro con l'arco di simulazione venatoria alla sagoma fissa e mobile.

Gli Istruttori Regionali organizzano e tengono Corsi di tiro con l'arco per neofiti nell'ambito della propria Compagnia di appartenenza, possono svolgere le medesime attività ovunque sia richiesto il loro operato.

Il mantenimento della qualifica di Istruttore Regionale è subordinato al regolare tesseramento presso la Federazione.

L'Istruttore Regionale è obbligato alla partecipazione ai periodici aggiornamenti tecnico didattici, istituiti dalle Scuole Regionali.



Articolo 9 - Procedure di accesso ai corsi per l'abilitazione ad Istruttore Regionale

La domanda per partecipare al corso di Istruttore Regionale, deve essere inviata dal Presidente della Compagnia di appartenenza, che se ne assume la responsabilità, alla Scuola Regionale e, per conoscenza, al Comitato Regionale di appartenenza.

Nella domanda, redatta su apposita modulistica federale, il Presidente di Compagnia attesta il possesso da parte del candidato di tutti i requisiti per l'ammissione al percorso di abilitazione alla carica di Istruttore. Ovvero il candidato deve:

1. essere maggiorenne;
2. essere tesserato da almeno 3 anni;
3. aver partecipato all'attività sportiva federale.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) scheda, redatta su apposita modulistica federale, attestante lo svolgimento di almeno due corsi in affiancamento ad un istruttore federale, nella quale si attestino i risultati ottenuti dal candidato. La scheda dovrà essere compilata dagli Istruttori, Regionali o Nazionali, con cui il candidato istruttore ha svolto i corsi in affiancamento.
- b) Attestato di frequenza ai corsi propedeutici (1 corso su arco tradizionale + 1 corso su arco tecnologico) organizzati da una qualsiasi Scuola Regionale.

Verificati i requisiti della domanda da parte del Responsabile Regionale Istruzione, il candidato sarà sottoposto alle seguenti prove di ammissione al Corso Istruttori Regionali:

- A. Prova scritta, articolata in domande a risposta singola o multipla, avente ad oggetto gli argomenti trattati nei corsi propedeutici e il materiale fornito all'uopo dalla Scuola Regionale. Il test si considera superato qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore al limite minimo stabilito dalla Commissione Nazionale Istruzione.
- B. Prova orale, che verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta nonché sulle regole per la pratica in sicurezza del tiro con l'arco.
- C. Prova di tiro, consistente nel raggruppare, tirando con un arco scuola, tre frecce (su cinque) in un cerchio di 30 cm di diametro da una distanza di 10 m.

In caso di superamento dell'esame di ammissione, gli aspiranti Istruttori sono tenuti alla frequenza del corso organizzato dalle Scuole Regionali secondo il programma indicato dalla Commissione Nazionale Istruzione.

L'esito negativo in una delle suddette prove comporta la non ammissione.

La commissione esaminatrice sarà composta da istruttori incaricati dalla Commissione Nazionale Istruzione almeno 30 giorni prima della data dell'esame. Il Responsabile Regionale Istruzione sarà il garante della correttezza dello svolgimento dell'esame e dell'invio alla Segreteria Generale delle evidenze delle prove sostenute. I risultati delle prove saran-



no conservati in un apposito archivio accessibile ai Responsabili Regionali Istruzione ed alle Scuole Regionali.

Articolo 10 - Esame per il conseguimento dell'abilitazione ad Istruttore Regionale

A seguito del superamento dell'esame previsto all'articolo 9 e del versamento della quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Federale, il candidato viene ammesso al corso di abilitazione alla qualifica di Istruttore Regionale.

Il corso ha una durata di almeno 30 ore suddivise in sessioni di 3 ore. Le sessioni possono essere al massimo 2 per giornata e l'assenza a più di 3 sessioni comporterà l'esclusione dal corso. Il Responsabile Regionale Istruzione comunicherà la data di inizio del corso con almeno 60 giorni di preavviso. Ad ogni corso non potranno partecipare più di 20 aspiranti.

Le iscrizioni e la gestione finanziaria sono a carico del Comitato Regionale. Alla Scuola Regionale compete la distribuzione dei testi di riferimento, compreso il presente regolamento, e l'organizzazione didattica e logistica.

La commissione d'esame sarà composta da 3 istruttori scelti dalla Commissione Nazionale Istruzione, preferibilmente tra coloro che hanno tenuto il corso. La commissione d'esame sarà presieduta dal Responsabile Regionale Istruzione.

L'esame si articolerà in:

1. prova scritta. Il candidato dovrà rispondere in forma sintetica a quesiti di contenuto tecnico, teorico e pratico, elaborati dalla Commissione Nazionale Istruzione;
2. prova orale. Il candidato dovrà argomentare, davanti alla commissione d'esame, le risposte della prova scritta, dimostrando la sua capacità di preparare i futuri allievi, articolando i concetti base di un corso di tiro con l'arco e le relative norme di sicurezza.

Entro 15 giorni dalla data di svolgimento, il Responsabile Regionale Istruzione ne comunicherà l'esito al candidato. Il superamento dell'esame di abilitazione dà diritto alla nomina ad Istruttore Regionale da parte della Commissione Nazionale Istruzione ed all'iscrizione nell'Albo degli Istruttori Federali, attestata da apposita tessera identificativa.

In caso di esito negativo del primo tentativo d'esame, gli aspiranti Istruttori Regionali hanno il diritto di partecipare alla successiva sessione d'esame senza l'obbligo di frequenza del corso e dovranno versare la sola quota parte riferita al mero costo dell'esame.

Il candidato respinto o che non si presenti alla successiva sessione d'esame, dovrà frequentare nuovamente il corso preparatorio, presso le Scuole Regionali, previo versamento della quota di iscrizione.

Il Responsabile Regionale Istruzione sarà il garante della correttezza dello svolgimento



dell'esame e dell'invio alla Segreteria Generale delle evidenze delle prove sostenute. I risultati delle prove saranno conservati in un apposito archivio accessibile ai Responsabili Regionali Istruzione ed alle Scuole Regionali.

I Responsabili Regionali Istruzione sono tenuti a relazione alla Commissione Nazionale Istruzione sul corso e sull'esame, evidenziando eventuali problemi e difficoltà.

Articolo 11 - Istruttore Nazionale

L'Istruttore Nazionale, così come quello Regionale, è colui che dirige e sovrintende, l'attività didattica e divulgativa del tiro con l'arco della propria compagnia.

L'Istruttore Nazionale è un Istruttore esperto e specializzato che, oltre ad avviare i neofiti alla pratica del tiro con l'arco, è in grado di preparare l'arciere ad un miglioramento tecnico e stilistico. Ha le competenze specifiche per preparare arcieri, già praticanti, alle diverse attività e/o specializzazioni della disciplina del tiro con l'arco di campagna e di simulazione venatoria.

Quando richiesto, organizza corsi di specializzazione, fatta salva la precedenza da assegnare ad eventuali impegni già programmati nella propria Compagnia, oppure ad impegni Federali di notevole importanza.

Offre le proprie competenze alle Scuole Regionali di tiro, che possono chiedere di usufruire della sua competenza e specializzazione.

Articolo 12 - Procedure per conseguire l'abilitazione ad Istruttore Nazionale

Possono diventare Istruttori Nazionali solo coloro che hanno conseguito il titolo di Istruttore Regionale, da almeno 3 anni, ed abbiano maturato una comprovata esperienza didattica.

La domanda per sostenere l'esame di Istruttore Nazionale viene presentata dal Presidente della Compagnia di appartenenza, che se ne assume la responsabilità, e viene inoltrata alla Scuola Regionale.

Il Responsabile Regionale Istruzione, prima d'inoltrarla alla Commissione Nazionale Istruzione, deve corredarla di una certificazione sull'esperienza specifica maturata dal candidato, in base agli aggiornamenti e alle varie attività svolte direttamente dal candidato stesso.

In caso di ammissione della domanda, gli aspiranti Istruttori Nazionali hanno l'obbligo di frequentare almeno tre Corsi organizzati dalla Commissione Nazionale Istruzione (obbligatoriamente su Didattica e tecnica).

All'esame per Istruttori Nazionali, organizzato dalla Commissione Nazionale Istruzione in



un'unica sede, possono accedere, previo pagamento della quota di iscrizione, fino ad un massimo di 12 candidati. Le date saranno comunicate, tramite circolare alle Scuole Regionali, con almeno tre mesi di preavviso.

La Commissione Esaminatrice è nominata annualmente entro il 31 gennaio dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Nazionale Istruzione, ed è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Istruttori Nazionali. Non più di 1 componente della Commissione Nazionale Istruzione potrà essere membro della Commissione esaminatrice.

Articolo 13 - Esame per Istruttori Nazionale

La prova d'esame consiste in:

1. Discussione di una tesi scritta, elaborata individualmente dal candidato su argomenti inerenti la didattica e/o la tecnica, precedentemente concordati con la Commissione Esaminatrice. La tesi deve essere consegnata alla commissione stessa non meno di trenta giorni prima della sessione d'esame.
2. Prova pratica di tiro, consistente nel raggruppare, tirando con il proprio arco, tre frecce (su cinque) in un cerchio di 30 cm di diametro da una distanza di 20 m per gli archi tradizionali o in un cerchio di 20 cm di diametro da una distanza di 30 m per gli archi tecnologici e con l'arco scuola in un cerchio di 30 cm da una distanza 10 m.

In questa prova viene verificato il rispetto delle norme di sicurezza e la padronanza della tecnica di tiro nell'esecuzione del gesto.

La Commissione esaminatrice dovrà far pervenire alla Commissione Nazionale Istruzione, entro 20 giorni, il modulo compilato dal candidato con l'esito dell'esame. La Commissione Nazionale Istruzione comunicherà al candidato l'esito dell'esame nei 7 giorni successivi.

Il superamento dell'esame di abilitazione dà diritto all'iscrizione nell'Albo degli Istruttori Federali con la qualifica di Istruttore Nazionale, attestata da apposita tessera identificativa.

In caso di esito negativo del primo tentativo d'esame, gli aspiranti Istruttori Nazionali possono partecipare alla successiva sessione d'esame senza l'obbligo di frequenza ai corsi e dovranno versare la sola quota parte riferita al mero costo dell'esame.

Gli Istruttori Nazionali sono tenuti alla frequenza dei periodici corsi d'aggiornamento tenuti dalla Commissione Nazionale Istruzione. La mancata frequenza, senza valida giustificazione, può comportare sanzioni disciplinari fino alla perdita della qualifica di Istruttore Nazionale e all'espulsione dall'Albo degli Istruttori.

Articolo 14 - Corso di tiro con l'arco: obiettivi e struttura

Gli obiettivi del corso di tiro con l'arco sono:



1. Accompagnare l'allievo a conoscere ed applicare consapevolmente, nella pratica del tiro con l'arco, ogni norma di sicurezza verso gli altri e verso sé stessi;
2. Accompagnare l'allievo ad acquisire familiarità con l'attrezzatura e padronanza nel suo utilizzo, attraverso una corretta, fluida ed armonica gestualità tecnica;
3. Permettere all'allievo di esprimersi in piena autonomia;
4. Trasmettere all'allievo gli stimoli per intraprendere un proprio percorso arcieristico nel rispetto delle proprie motivazioni;
5. Introdurre l'allievo alla vita della Compagnia e della Federazione nelle loro specifiche peculiarità;
6. Permettere all'allievo di sperimentare lo stile di tiro promosso della Federazione attraverso la pratica diretta su un campo attrezzato con bersagli e sagome tipici della simulazione venatoria.

Il corso deve articolarsi in un numero di lezioni variabile, che garantisca un minimo di 18 ore complessive. Il numero delle ore di corso può, comunque, essere aumentato in base alla valutazioni discrezionali dell'istruttore relativamente al livello di preparazione raggiunto dai propri allievi.

In caso di assenza dell'istruttore questo deve essere sostituito da un collega. Qualora ciò non fosse possibile le lezioni dovranno essere recuperate successivamente.

Ogni Istruttore può sovrintendere al massimo a quattro allievi.

Nel rispetto dell'autonomia didattica di ogni Istruttore i programmi dei corsi dovranno seguire le linee guida indicate dalla CNI.

L'Istruttore deve coadiuvare l'allievo nella scelta della sua prima attrezzatura e nella sua messa a punto, dando indicazione sui materiali o accompagnandolo durante la fase iniziale degli acquisti.

Qualora l'Istruttore per motivi logistici o organizzativi non riesca a perseguire i sei obiettivi precedentemente indicati, deve rivolgersi alla Scuola Regionale per ottenere il necessario supporto.

Al termine del corso deve essere consegnato all'allievo un Attestato che certifichi il raggiungimento degli obiettivi suddetti.

Qualora venga richiesta l'iscrizione ad una Compagnia affiliata alla FIARC da parte di un arciere che dichiari di aver già sostenuto e completato un corso di tiro con l'arco presso altre Federazioni o di avere frequentato corsi propedeutici al tiro con l'arco, l'Istruttore è tenuto a verificarne e, se necessario, integrarne la preparazione tecnica.

Nel caso che la verifica risulti positiva, l'Istruttore può rilasciare l'Attestato di cui sopra, altrimenti l'arciere dovrà sostenere un ordinario corso di tiro con l'arco.



Nel caso di allievi minorenni il modulo di iscrizione al corso dovrà essere sottoscritto da chi ne esercita la potestà genitoriale. Gli allievi minorenni dovranno sempre essere accompagnati durante lo svolgimento del corso da chi ne è responsabile.

Su indicazione dell'Istruttore, il Presidente di Compagnia, anche tramite la propria Segreteria, segnalerà l'avvenuto completamento del corso di tiro con l'arco e la raggiunta idoneità alla normale partecipazione alle gare del neofita, inserendo tale informazione sul FIARC Pass.

Articolo 15 - Deontologia dell'istruttore

L'Istruttore deve comportarsi, nei confronti di tutti coloro con cui entrerà in contatto, osservando i principi di lealtà e correttezza, rispettando e trasmettendo sani principi sportivi.

Nell'esercizio della sua attività l'istruttore deve astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

L'Istruttore non deve adottare comportamenti che possano riflettersi negativamente sulla sua categoria e sulla Federazione, ma deve operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui intrattiene rapporti in funzione dell'attività svolta in ambito sportivo.

L'Istruttore ha il dovere di improntare i propri rapporti con i colleghi alla massima collaborazione e lealtà, astenendosi dal compiere atti pregiudizievoli della loro immagine verso terzi e verso la Federazione.

Ha l'obbligo di avvalersi, ove necessario, solo e soltanto di colleghi regolarmente iscritti all'Albo Istruttori FIARC. L'impiego di collaboratori privi di iscrizione all'Albo per mansioni di insegnamento teorico e pratico può avvenire solo nel caso di affiancamenti di cui all'articolo 9 o, previa comunicazione alla Scuola Regionale, per motivi di sperimentazione.

L'Istruttore deve rifiutare l'assunzione di incarichi allorché si verificano situazioni di incompatibilità, richiedendo, nei casi dubbi, la decisione della CNI. Gli istruttori, nell'esercizio delle proprie mansioni, sono tenuti a non prediligere interessi personali, a discapito degli interessi generali della Federazione. Vigete pertanto l'obbligo di prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse federale, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

I rapporti verso gli allievi devono essere sempre improntati alla massima correttezza, rispettando le norme comportamentali qui elencate.

L'assunzione di un incarico presuppone che lo stesso venga portato a termine con scienza e diligenza, avendo cura di rispettare i diritti e l'interesse dell'allievo.

L'Istruttore deve sempre qualificarsi con la massima chiarezza, presentandosi con il titolo



ottenuto dalla Federazione; pertanto è tenuto ad esporre il tesserino federale indicante la sua abilitazione all'istruzione. In caso di manifestazioni promozionali organizzate direttamente dalla FIARC, gli istruttori coinvolti dovranno anche indossare la divisa federale.

Articolo 16 - Albo degli Istruttori Federali

Presso la Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna è depositato l'Albo degli Istruttori Federali, in cui sono iscritti coloro che hanno ottenuto la regolare abilitazione ai sensi delle norme del presente Regolamento.

Ogni iscritto sarà indicato nell'Albo con la qualifica conseguita.

L'Albo, gestito a cura della FIARC, sarà a disposizione dei Comitati Regionali, degli Istruttori e delle Compagnie. L'Albo è pubblico e i dati in esso contenuti sono liberamente diffusi dalla Federazione, al fine di perseguire gli scopi federali.

La permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata a regolare tesseramento presso la FIARC. Coloro che non adempiono sono sospesi e possono ottenere la riammissione all'Albo, una volta regolarizzata la posizione di tesserato, presentando apposita richiesta alla Commissione Nazionale Istruzione, che valuterà tempi e modalità per la riammissione.

A supporto dell'Albo Istruttori, in un apposito archivio informatico, viene registrato il percorso formativo di ciascun arciere, dal corso iniziale, ai master di approfondimento, al corso per l'accesso alla qualifica di istruttore, agli eventi di organizzati per permetterne l'aggiornamento. Nell'archivio informatico sono altresì riportati i dati relativi a tesi ed elaborati eventualmente prodotti, ivi compresi eventuali progetti inerenti al settore Istruzione presentati alla Commissione Nazionale Istruzione.





FIARC

Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna

Affiliata IFAA International Field Archery Association



FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna Via Gianluigi Banfi 4 - 20142 Milano
Tel. 02.89.30.55.89 - Fax 02.89.30.21.06
segreteria@fiarc.it - amministrazione@fiarc.it - www.fiarc.it